

LA PREVIDENZA PER IL LIBERO PROFESSIONISTA

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 “riforma del sistema pensionistico **obbligatorio e complementare**” (art. 2, comma 25) e il conseguente D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 “attuazione della delega conferita all’art. 2, comma 25 della Legge 8 settembre 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione” hanno dato il via a un sistema previdenziale a favore anche degli infermieri che svolgono l’esercizio autonomo della professione.

Il 24 marzo 1998, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza Sociale a seguito del D.Lgs. 103/1996, è nato l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (**ENPAPI**) istituito come Fondazione di diritto privato per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria a favore di infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia che esercitano l’attività in forma libero professionale. Con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 70, sono state definite le “Indennità di maternità per le libere professioniste”.

Finalità dell’ENPAPI

L’**ENPAPI** eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità e indirette) e indennità di maternità. Dal 1° gennaio 2005 eroga anche prestazioni assistenziali a beneficio dei propri assicurati connesse alla presenza di uno stato di bisogno, di uno stato di malattia e a titolo di contributo per spese funebri. (www.enpapi.it sezione Ente/Finalità)

Gli assicurati ENPAPI maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall’iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del cinquantasettesimo anno di età quando l’iscritto abbia raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni. L’importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

Il diritto all’assegno di invalidità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l’iscrizione, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda. L’importo dell’assegno è determinato secondo il sistema contributivo.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda e che sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la relativa cancellazione dal Collegio Provinciale IPASVI di competenza.

Per quanto attiene alle prestazioni assistenziali, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi in casi ritenuti meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, ovvero un’indennità di malattia a favore dei soggetti iscritti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a quarantacinque giorni.

Il Consiglio di amministrazione può, altresì, deliberare l’erogazione di un contributo per le spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati, che può essere esteso anche per il decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque di un componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.